



Comune di Porto Torres  
provincia di Sassari

*Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali*

**Settore Servizi Sociali**

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES  
SULLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA  
NEGLI INSERIMENTI IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE  
IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE.**

**Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 18.10.2022**



## Settore Servizi Sociali

### SOMMARIO

<b>TITOLO I – FINALITÀ E DESTINATARI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 Finalità e oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Destinatari.....	3
<b>TITOLO II – AMBITI DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I – TIPOLOGIA STRUTTURE SOCIO-SANITARIE.....</b>	<b>3</b>
Art. 3 Residenza Sanitaria Assistenziale.....	3
Art. 4 Centro Diurno Integrato.....	3
Art. 5 Comunità Integrata.....	4
<b>CAPO II – RETTA COMUNITÀ INTEGRATA E QUOTA SOCIALE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO INTEGRATO.....</b>	<b>4</b>
Art. 6 Quota sociale Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Diurno Integrato.....	4
Art. 7 Retta Comunità Integrata.....	4
<b>TITOLO III – ISTRUTTORIA ISTANZA DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO I – MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZA.....</b>	<b>5</b>
Art. 8 Presentazione istanza.....	5
Art. 9 Documentazione per la presentazione dell'istanza.....	5
Art. 10 Rinnovo dell'istanza per l'anno successivo.....	6
<b>CAPO II – DURATA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE.....</b>	<b>6</b>
Art. 11 Decorrenza compartecipazione del Comune.....	6
Art. 12 Periodo compartecipazione per Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Diurno Integrato....	7
Art. 13 Periodo compartecipazione Comunità Integrata.....	7
<b>CAPO III – ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA.....</b>	<b>7</b>
Art.14 Valutazione dell'istanza.....	7
Art. 15 Accoglimento della domanda.....	7
Art. 16 Adempimenti del beneficiario/richiedente.....	7
<b>TITOLO IV – MODALITÀ CALCOLO CAPACITÀ ECONOMICA BENEFICIARIO E IMPORTI DI COMPARTECIPAZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>CAPO I – CAPACITÀ ECONOMICA BENEFICIARIO E SPESE PERSONALI.....</b>	<b>8</b>
Art. 17 Prestazioni socio-sanitarie residenziali per persone maggiorenni.....	8
Art. 18 Definizione quota spese personali.....	8
<b>CAPO II – CALCOLO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNITÀ INTEGRATA, RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO INTEGRATO.....</b>	<b>9</b>
Art. 19 Modalità di calcolo della compartecipazione economica per Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Diurno Integrato.....	9
Art. 20 Modalità calcolo compartecipazione economica Comunità Integrata.....	9
<b>TITOLO V - LISTA DI ATTESA E CASI PARTICOLARI.....</b>	<b>10</b>
<b>CAPO I – LISTA DI ATTESA.....</b>	<b>10</b>
Art.21 Inserimento in lista di attesa.....	10
Art.22 Decorrenza compartecipazione lista di attesa.....	10
<b>CAPO II - CASI PARTICOLARI.....</b>	<b>10</b>
Art. 23 Persone prive di adeguata rete familiare con requisiti sanitari in fase di riconoscimento.....	10
Art. 24 Inserimenti in modalità di urgenza.....	11
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>11</b>
Art. 25 Controlli e cause di esclusione e/o perdita del beneficio.....	11
Art. 26 Accesso agli atti.....	11



*Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali*

### **Settore Servizi Sociali**

<b>Art. 27 Ricorsi.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 28 Responsabilità del beneficiario.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 29 Riservatezza e trattamento dati personali.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 30 Entrata in vigore.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 31 Regime transitorio.....</b>	<b>12</b>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>13</b>



## **Settore Servizi Sociali**

### **TITOLO I – FINALITÀ E DESTINATARI**

#### **Art. 1**

##### **Finalità e oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina la procedura per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Porto Torres relativamente alla compartecipazione da parte dell'Ente Locale al costo della retta/quota sociale relativa agli inserimenti nelle strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali, tenuto conto della normativa vigente e dei casi particolari disciplinati nel presente documento.

#### **Art. 2**

##### **Destinatari**

Possono richiedere la compartecipazione economica del Comune tutti i cittadini residenti a Porto Torres in possesso della formale Autorizzazione all'Inserimento presso adeguata Struttura socio-sanitaria a cura dell'Unità di Valutazione Territoriale ASL competente, che si trovino nell'incapacità di coprire autonomamente i costi della retta/quota sociale.

### **TITOLO II – AMBITI DI APPLICAZIONE**

#### **CAPO I – TIPOLOGIA STRUTTURE SOCIO-SANITARIE**

#### **Art. 3**

##### **Residenza Sanitaria Assistenziale**

La R.S.A. è una struttura a carattere socio-sanitario residenziale che fornisce ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale in favore di persone anziane o adulte non autosufficienti, non assistibili a domicilio.

L'accesso alla Struttura è subordinato alla positiva valutazione della UVT ASL competente, tramite formale Parere e/o Autorizzazione all'inserimento, all'interno del quale è indicato il livello assistenziale e la durata dell'inserimento, prorogabile dalla medesima UVT.

#### **Art. 4**

##### **Centro Diurno Integrato**

Il C.D.I. è una struttura socio-sanitaria a carattere semi-residenziale che fornisce un supporto durante la giornata a soggetti non autosufficienti, attraverso attività di socializzazione, di animazione, di mensa, di assistenza infermieristica e riabilitativa.

L'accesso alla Struttura è subordinato alla positiva valutazione della UVT ASL competente, tramite formale Parere e/o Autorizzazione all'inserimento, all'interno del quale è indicato il livello assistenziale e



*Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali*

## **Settore Servizi Sociali**

la durata dell'inserimento, prorogabile dalla medesima UVT.

### **Art. 5 Comunità Integrata**

La Comunità Integrata è una struttura residenziale destinata ad accogliere soggetti non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate non curabili a domicilio.

In tali strutture vengono erogate prestazioni di natura assistenziale, relazionale, assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere della persona.

L'accesso al servizio può avvenire attraverso due canali:

1. ingresso autonomo: prevede la partecipazione alla spesa a totale carico del beneficiario;
2. ingresso tramite valutazione della UVT ASL competente: prevede la possibilità per il beneficiario di richiedere la compartecipazione del Comune al costo della retta di accoglienza. In tali ipotesi, il formale Parere e/o Autorizzazione all'inserimento è a tempo indeterminato e, pertanto, non sono necessarie proroghe per la prosecuzione della permanenza presso la Struttura.

## **CAPO II – RETTA COMUNITÀ INTEGRATA E QUOTA SOCIALE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO INTEGRATO**

### **Art. 6 Quota sociale Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Diurno Integrato**

Nelle Residenze Sanitarie Assistite la tariffa giornaliera è suddivisa nel seguente modo: 50% a carico del beneficiario (quota sociale RSA) e 50% a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Nei Centri Diurni Integrati la tariffa giornaliera è pari al 50% di quella prevista per le Residenze Sanitarie Assistite.

Rimane invariata la suddivisione della tariffa giornaliera come sopra determinata ovvero il 50% a carico del beneficiario e il 50% a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La compartecipazione economica da parte del Comune è calcolata secondo le modalità indicate nell'allegato A al presente Regolamento. L'importo della compartecipazione da parte dell'Ente Locale alla quota sociale si intende comprensivo dei bolli previsti per legge.

### **Art. 7 Retta Comunità Integrata**

La retta per la permanenza presso la Comunità Integrata è definita dalle singole Strutture tramite apposito preventivo annuale in favore della persona.



*Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali*

## **Settore Servizi Sociali**

La compartecipazione economica da parte del Comune sarà calcolata secondo le modalità indicate nell'allegato A al presente Regolamento, entro il limite dell'importo mensile massimo di cui al medesimo allegato.

La somma eccedente tale importo rimarrà a totale carico del beneficiario.

La quota di compartecipazione da parte dell'Ente Locale si intende comprensiva dei bolli previsti per legge.

### **TITOLO III – ISTRUTTORIA ISTANZA DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE**

#### **CAPO I – MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZA**

##### **Art. 8**

##### **Presentazione istanza**

L'istanza di compartecipazione alla retta e, quindi, l'accesso al beneficio economico, redatta utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul Sito Internet Istituzionale o fornita dall'Assistente Sociale referente della procedura, dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:

1. a mezzo mail/pec all'indirizzo: [servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it) (in formato PDF);
2. presentazione a mano all'Ufficio Protocollo.

Nella domanda dovrà essere indicato se in favore del beneficiario risulti in essere un piano socio-assistenziale di cui alla L.162/98, al fine di utilizzare le eventuali risorse economiche residue per il pagamento della quota sociale per i primi 30 giorni di permanenza presso la Struttura.

##### **Art. 9**

##### **Documentazione per la presentazione dell'istanza**

La domanda di compartecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Modulo di Istanza (All. 1);
- Eventuale delega alla firma, nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata da un soggetto diverso dal beneficiario (All.2);
- Autocertificazione relativa alla disponibilità economica dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza e quella relativa all'anno corrente, avendo cura di comunicarne tempestivamente qualsiasi variazione (All.3);
- Autocertificazione relativa alle modalità di erogazione del beneficio economico (All.4)
- Certificazione ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI CHE INCLUDE LA COMPONENTE DEI FIGLI ANCHE NON CONVIVENTI (non Nucleo Ristretto) aggiornata all'anno corrente. Qualora non disponibile la certificazione, potrà essere allegata preliminarmente la D.S.U. e la documentazione dovrà necessariamente essere integrata entro 30 giorni dalla



*Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali*

## **Settore Servizi Sociali**

- presentazione della D.S.U. a pena di decadenza della domanda;
- Documenti di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente, se diverso dal beneficiario;
  - Eventuale Decreto di Nomina dell'Amministratore di Sostegno;
  - Comunicazione relativa alla data dell'avvenuto inserimento della persona nella Struttura prescelta (la quale potrà essere integrata successivamente alla presentazione dell'istanza, in quanto indispensabile ai fini dell'eventuale predisposizione degli atti amministrativo/finanziari per la compartecipazione economica del Comune);
  - Eventuali fatture relative alle spese di trasporto per l'ingresso in Struttura (solo nei casi di persone prive di un'adeguata rete familiare);

Nei casi di inserimenti in Comunità Integrate dovrà, inoltre, essere presentata la seguente documentazione aggiuntiva:

- Carta dei Servizi della Struttura;
- Autorizzazione al funzionamento della Struttura;
- Preventivo della retta mensile per l'anno corrente predisposto in favore del beneficiario.

### **Art. 10**

#### **Rinnovo dell'istanza per l'anno successivo**

Nel caso di permanenza nelle Strutture oltre l'anno di inserimento, al fine di ricevere la compartecipazione del Comune in continuità dal 1 Gennaio dell'anno successivo, il beneficiario/richiedente è tenuto a presentare formale istanza di compartecipazione **entro il mese di Dicembre** dell'anno in corso, corredata dalla documentazione di cui al precedente Art. 9.

La nuova certificazione ISEE, se non immediatamente disponibile, dovrà essere integrata al Comune entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno.

Eventuali ritardi nella mancata presentazione della documentazione ISEE entro il termine indicato nel precedente comma comporta il rigetto dell'istanza e la perdita del beneficio, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati.

## **CAPO II – DURATA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE**

### **Art. 11**

#### **Decorrenza compartecipazione del Comune**

La compartecipazione dell'Ente Locale decorre dalla data dell'istanza, ovvero dalla data dell'inserimento in struttura se successivo.

Eventuali periodi di permanenza in struttura antecedenti la data di presentazione della domanda di compartecipazione rimarranno a totale carico dell'utenza, salvo i casi eccezionali disciplinati ai successivi artt. 21, 24 e 25.



*Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali*

## **Settore Servizi Sociali**

### **Art. 12**

#### **Periodo compartecipazione per Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Diurno Integrato**

La compartecipazione per la permanenza in R.S.A. e C.D.I. segue il periodo di inserimento indicato nel parere UVT della ASL-competente.

Il Comune provvede unicamente alla corresponsione delle somme spettanti per il periodo indicato nel parere UVT, per come stabilito ai precedenti artt. 6 e 7.

Gli importi eccedenti il periodo di inserimento stabilito dall'UVT verranno corrisposti solo a seguito del ricevimento del parere di proroga di permanenza da parte della ASL, anche se retroattiva.

### **Art. 13**

#### **Periodo compartecipazione Comunità Integrata**

Nei casi di inserimenti in Comunità Integrata, in presenza di parere di inserimento dell'UVT valido a tempo indeterminato che non necessita di proroga, la durata della compartecipazione si intende per anno solare e verrà riconosciuta, previa presentazione e accoglimento della relativa domanda, fino al mese di Dicembre compreso.

Il rinnovo della domanda di compartecipazione dovrà essere presentata per ogni anno solare con le modalità e i termini di cui al precedente art. 10.

## **CAPO III – ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA**

### **Art.14**

#### **Valutazione dell'istanza**

Il Responsabile del procedimento o un funzionario da esso individuato, entro i termini stabiliti dalla legge, esaminerà e valuterà la completezza della domanda presentata e, ove non ritenga necessario procedere con il soccorso istruttorio, comunicherà al richiedente l'esito del procedimento, previa valutazione della copertura finanziaria e della disponibilità economica del richiedente.

### **Art. 15**

#### **Accoglimento della domanda**

Nei casi di accoglimento della domanda, l'Assistente Sociale redige apposita relazione tecnica socio-familiare e allega il relativo prospetto di compartecipazione, ai fini della predisposizione dei successivi e conseguenti atti di competenza dell'Ente.

Dell'accoglimento dell'istanza viene data comunicazione al beneficiario.

### **Art. 16**

#### **Adempimenti del beneficiario/richiedente**

Nei casi di compartecipazione dell'utenza al pagamento della retta, l'Amministrazione si riserva il diritto





Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali

## **Settore Servizi Sociali**

di procedere a verificare la puntuale corresponsione da parte del beneficiario della quota a proprio carico.

Se il Comune verificasse la sussistenza di irregolarità e/o ritardi nel pagamento di quanto dovuto, sospenderà l'erogazione del beneficio economico fino alla regolarizzazione dei pagamenti insoluti, da effettuarsi comunque entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno in corso, pena la decadenza del beneficio, riservandosi – altresì – la facoltà di procedere con le opportune segnalazioni al Giudice Tutelare competente, anche in ordine al corretto svolgimento dell'Ufficio dell'Amministratore di sostegno.

Ai fini del corretto calcolo della corresponsione dell'imposta di bollo da parte dell'Ente, Il beneficiario/richiedente entro il 10 Gennaio dovrà presentare copia di tutte le fatture emesse a suo nome dalla Struttura e relative all'anno precedente.

### **TITOLO IV – MODALITÀ CALCOLO CAPACITÀ ECONOMICA BENEFICIARIO E IMPORTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **CAPO I – CAPACITÀ ECONOMICA BENEFICIARIO E SPESE PERSONALI**

##### **Art. 17**

##### **Prestazioni socio-sanitarie residenziali per persone maggiorenni**

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013, nonché come indicato nel precedente art. 9 del presente Regolamento, ai fini dell'accesso alla partecipazione economica del Comune al pagamento della retta è obbligatorio presentare l'ISEE aggiornato e in corso di validità per prestazioni socio-sanitarie residenziali per persone maggiorenni che include la componente dei figli anche non conviventi, ovvero dei soggetti civilmente obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Non sarà possibile, pertanto, presentare l'ISEE con la sola componente del Nucleo Ristretto.

La partecipazione dell'Ente viene calcolata sulla base della capacità economica del richiedente, secondo gli scaglioni ISEE di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento, di cui alla voce "*prestazioni socio-sanitarie residenziali per persone maggiorenni che include la componente dei figli anche non conviventi*".

##### **Art. 18**

##### **Definizione quota spese personali**

Per le spese personali si lascia nella disponibilità del beneficiario un importo pari al 10% della capacità reddituale desumibile alla voce "*prestazioni socio-sanitarie residenziali per persone maggiorenni che include la componente dei figli anche non conviventi*" della certificazione ISEE, fino a un massimo di 150 euro mensili.

Tale diminuzione non è prevista per coloro che abbiano una disponibilità economica desumibile dall'Allegato 3 di cui all'art. 9 del presente Regolamento.



*Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali*

## **Settore Servizi Sociali**

### **CAPO II – CALCOLO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA COMUNITÀ INTEGRATA, RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO INTEGRATO**

#### **Art. 19**

#### **Modalità di calcolo della compartecipazione economica per Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Diurno Integrato**

La compartecipazione economica dell'Ente Locale e del beneficiario è calcolata con le seguenti formule:

**COMPARTECIPAZIONE COMUNE** =  $(\text{Importo giornaliero quota sociale} - \text{Capacità economica giornaliera beneficiario}) * \text{n}^\circ \text{giorni autorizzati dall'UVT ASL}$

**COMPARTECIPAZIONE BENEFICIARIO** =  $(\text{Importo giornaliero quota sociale} - \text{Compartecipazione giornaliera Comune}) * \text{n}^\circ \text{giorni autorizzati dall'UVT ASL}$

#### **Art. 20**

#### **Modalità calcolo compartecipazione economica Comunità Integrata**

La compartecipazione economica mensile dell'Ente Locale e del beneficiario è calcolata con le seguenti formule:

**COMPARTECIPAZIONE MENSILE COMUNE:**  $\text{Importo mensile retta} - \text{Capacità economica mensile beneficiario}$

**COMPARTECIPAZIONE MENSILE BENEFICIARIO:**  $\text{Importo mensile retta} - \text{Compartecipazione mensile Comune}$

In caso di ingresso o di dimissione della persona, i quali generalmente avvengono nel corso del mese, il calcolo della compartecipazione sarà proporzionale al numero dei giorni di effettiva presenza in Struttura, secondo la seguente formula:

**COMPARTECIPAZIONE COMUNE:**  $\text{Compartecipazione mensile Comune} / \text{n}^\circ \text{giorni mese di riferimento} * \text{n}^\circ \text{giorni di effettiva presenza}$

**COMPARTECIPAZIONE BENEFICIARIO:**  $\text{Compartecipazione mensile beneficiario} / \text{n}^\circ \text{giorni mese di riferimento} * \text{n}^\circ \text{giorni di effettiva presenza}$



## **Settore Servizi Sociali**

### **TITOLO V - LISTA DI ATTESA E CASI PARTICOLARI**

#### **CAPO I – LISTA DI ATTESA**

##### **Art.21**

##### **Inserimento in lista di attesa**

Qualora le risorse economiche dell'Ente Locale non fossero sufficienti e/o immediatamente disponibili per la compartecipazione alla retta/quota sociale di eventuali nuove istanze, queste ultime saranno inserite nell'apposita lista di attesa, la quale sarà evasa in ordine di arrivo delle domande.

##### **Art.22**

##### **Decorrenza compartecipazione lista di attesa**

In caso di inserimento in lista di attesa, la compartecipazione dell'Ente decorrerà dalla data dello stanziamento delle nuove risorse economiche comunali. Le persone che sceglieranno di fare ingresso in Struttura nonostante il ricevimento della comunicazione relativa all'inserimento nella lista di attesa, provvederanno a corrispondere autonomamente il costo della retta/quota sociale fino alla data di sblocco delle risorse economiche comunali che sarà formalmente comunicata al beneficiario/richiedente.

#### **CAPO II - CASI PARTICOLARI**

##### **Art. 23**

##### **Persone prive di adeguata rete familiare con requisiti sanitari in fase di riconoscimento**

Nei casi di assenza di un'adeguata rete familiare, a tutela esclusiva del richiedente e nell'ottica dell'esclusiva salvaguardia del prioritario diritto della persona all'assistenza socio-sanitaria, l'Assistente Sociale effettuerà una valutazione tecnico-professionale volta a valutare l'opportunità di provvedere comunque alla compartecipazione economica da parte dell'Ente Locale al costo della retta/quota sociale per l'inserimento in Struttura, pure in assenza dello specifico requisito dell'ISEE di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Solo in tali casi sarà possibile presentare la certificazione ISEE Ordinario aggiornata, in attesa che alla persona venga riconosciuto lo stato di portatore di Handicap e/o Invalido Civile da parte dell'INPS, essenziale per l'elaborazione della certificazione ISEE Socio-Sanitaria Residenziale.

In queste ipotesi il beneficiario/richiedente dovrà allegare alla domanda di compartecipazione, l'istanza inoltrata all'INPS per il riconoscimento dell'Invalidità Civile/Handicap.

Decorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda così presentata senza che l'INPS abbia provveduto a svolgere gli adempimenti di competenza, l'istante dovrà presentare al Comune l'attestazione dell'avvenuto sollecito inoltrato a sua cura all'Istituto Previdenziale, a pena di decadenza dal beneficio.

In caso di decadenza dal beneficio per la mancata presentazione di quanto richiesto nel presente articolo, sarà possibile presentare nuova domanda esclusivamente quando in possesso di tutta la documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti, senza la possibilità di concedere l'erogazione del contributo in



*Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali*

## **Settore Servizi Sociali**

deroga.

Inoltre, in tali casi, la compartecipazione del Comune decorrerà dalla data di inserimento in struttura, anche se successiva alla data di presentazione dell'istanza pure valutando – previa verifica della copertura finanziaria – l'eventuale opportunità di coprire i costi relativi al trasferimento presso la Struttura.

### **Art. 24**

#### **Inserimenti in modalità di urgenza**

Per le persone prive di adeguata rete familiare e di un Amministratore di Sostegno, qualora si renda necessario ed urgente l'inserimento delle medesime in adeguata Struttura socio-sanitaria, in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta, l'Assistente Sociale, nelle more della nomina di un Amministratore di Sostegno, può procedere all'inserimento nella tipologia di Struttura valutata dalla UVT.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 25**

#### **Controlli e cause di esclusione e/o perdita del beneficio**

Il Comune effettua controlli anche a campione in ordine alla veridicità della documentazione presentata dal beneficiario/richiedente, nonché alla sussistenza del possesso dei requisiti richiesti ai fini della compartecipazione.

L'amministrazione si riserva di sospendere e/o adeguare il beneficio qualora, a seguito dei controlli, risultassero incongruenze rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda.

In tali ipotesi l'amministrazione si riserva, altresì, di procedere al recupero delle somme erogate e indebitamente percepite dal richiedente.

### **Art. 26**

#### **Accesso agli atti**

L'interessato può richiedere accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90.

### **Art. 27**

#### **Ricorsi**

Avverso i provvedimenti dell'Ente è esperibile ricorso al TAR Sardegna entro il termine di 60 giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto, ovvero dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Art. 28**

#### **Responsabilità del beneficiario**

Restano a intero carico del beneficiario eventuali debiti contratti con la struttura relativamente alla quota a carico del beneficiario, ovvero relativi a periodi di inserimento non autorizzati e/o antecedenti alla data di accoglimento della domanda, ovvero successivi alla decadenza dal beneficio.

Il Comune rimarrà completamente estraneo al rapporto intercorrente tra il beneficiario e la struttura



*Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali*

## **Settore Servizi Sociali**

ospitante e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalle strutture e/o dal beneficiario in ordine ad eventuali debiti da esso contratti.

### **Art. 29**

#### **Riservatezza e trattamento dati personali**

I dati vengono trattati nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto riportato nell'informativa fornita al richiedente in sede di domanda.

L'Amministrazione non risponde del trattamento dei dati effettuato dalla struttura socio-sanitaria in cui alloggia il beneficiario.

### **Art. 30**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **Art. 31**

#### **Regime transitorio**

Le domande pervenute nelle more dell'approvazione del presente Regolamento verranno valutate secondo le previsioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 9/2016.

Solo per gli attuali beneficiari che hanno presentato istanza di compartecipazione da parte del Comune per l'anno 2022 e fino al 31 Dicembre 2022, si garantirà l'erogazione dell'intervento economico già concesso, secondo le precedenti disposizioni comunali approvate con Delibera di Giunta Comunale n° 9/2016. Anche in tali casi, a decorrere dal 1 gennaio 2023 si applicheranno le disposizioni del presente Regolamento.

## **Settore Servizi Sociali**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
- L. n. 241/1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
- Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
- D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice della Privacy” e ss.mm.ii.
- L. n. 328/2000 – Legge quadro per l’integrazione di interventi e servizi sociali
- D.P.C.M. 14/02/2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie
- L. n. 18/1980 – Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili
- L. n.104/1992 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- L. n. 162/1998 – Modifiche alla L. n. 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave
- D.P.R. n. 445 del 2000 – “Testo unico sulla documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.
- Art. 433 Codice Civile – Persone obbligate
- Art. 438 Codice Civile – Misura degli alimenti
- Art. 2740 Codice Civile – Responsabilità patrimoniale
- L.R. n. 23/2005 – Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n. 4/88 “Riordino delle funzioni socio-assistenziali”
- D.G.R. n. 25/6 del 2006 – Linee di indirizzo in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni Integrati
- D.G.R. 22/24 del 2017 – Modifica ed integrazione dei requisiti minimi organizzativi delle Residenze sanitarie assistenziali e dei Centri diurni integrati. Aggiornamento delle “Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati”. Aggiornamento del sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate presso le residenze sanitarie assistenziali
- D.G.R. 17/6 del 2021 – D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 concernente “Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, artt. 3 e 4, comma 1, lett. c), Strutture residenziali integrate. Indicazioni inerenti i requisiti minimi organizzativi nelle Comunità Integrate per anziani (art. 13) e per persone con disabilità (art. 14)
- D.G.R. 22/23 del 2021 – D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 concernente “Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, artt. 3 e 4, comma 1, lett. c), Strutture residenziali integrate. Indicazioni inerenti i requisiti minimi organizzativi nelle Comunità Integrate per anziani (art. 13) e per persone con disabilità (art. 14). Approvazione definitiva.
- D.G.C. n. 9/2016 – Linee operative interne e procedure inserimento Residenza Sanitaria Assistenziale e Centri Diurni Integrati - Indirizzi